Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 80

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 3 aprile 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina di Senatori del Regno

Sua Maestà il RE IMPERATORE con decreto 25 marzo 1939-XVII su proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, si è compiaciuto nominare Senatori del Regno:

Baistrocchi conte Federico, generale d'armata in s.p.e.
Santini Ruggero, generale d'armata in s.p.e.
Guillet Amedeo, generale designato d'armata f.q.
Gabba Melchiade, generale designato d'armata f.q.
Tua Angelo, generale designato d'armata f.q.
Bobbio Valentino, generale designato d'armata in aus.
Marinetti Adriano, generale designato d'armata in s.p.e.
Grossi Camillo, generale designato d'armata in s.p.e.
Bastico Ettore, generale designato d'armata in s.p.e.
Vacca Maggiolini Arturo, generale di corpo d'armata con rango di designato d'armata f.q.
Asinari di Bernezzo marchese Giuseppe Mario, generale di corpo d'armata f.q.
Goggia Francesco, generale di corpo d'armata in aus.
Calcagno Riccardo, generale di corpo d'armata in aus.
Giuliano Arturo, generale di corpo d'armata in s.p.e.
Ricchetti Aurelio, generale di corpo d'armata in s.p.e.
Pugnani Angelo, tenente generale del servizio tecnico automobilistico in ausiliaria.
Appiotti Giacomo, generale di corpo d'armata f.q.
Moizo Riccardo, generale di corpo d'armata in s.p.e.
Malladra Giuseppe, generale di corpo d'armata nella riserva.
Cei Ugo, generale di corpo d'armata in ausiliaria.
Dho Giovanni Battista, generale di corpo d'armata in ausiliaria.
Alberti Adriano, generale di corpo d'armata in aus.
Saporiti Alessandro, generale di corpo d'armata nella riserva.
Nasi Guglielmo, generale di corpo d'armata in s.p.e.
Mezzetti Ottorino, generale di corpo d'armata f.q.

Sua Maestà il RE IMPERATORE con decreto 25 marzo 1939-XVII su proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, si è compiaciuto nominare Senatori del Regno:

Bucci Umberto, ammiraglio di squadra designato di armata.
Bernotti Romeo, ammiraglio di squadra designato di armata.
Valli Giulio, ammiraglio di squadra in p.a.
De Feo Vincenzo, ammiraglio di squadra in s.p.e.
Riccardi Arturo, ammiraglio di squadra in s.p.e.
Farina Ferdinando, ammiraglio di squadra in s.p.e.
Campioni Inigo, ammiraglio di squadra in s.p.e.
Cantù Giuseppe, ammiraglio di squadra designato di armata in p.a.
Denti Amari di Pirayno duca Salvatore, ammiraglio di squadra designato d'armata in p.a.
Salazar Edoardo, ammiraglio di squadra a riposo.
Ciano Alessandro, ammiraglio di squadra nella riserva.
Miraglia Luigi, ammiraglio di squadra in s.p.e.
Gambardella Fausto, ammiraglio di squadra in p.a.
Pignatti Morano di Custoza Carlo, ammiraglio di squadra a riposo.

Sua Maestà il RE IMPERATORE con decreto 27 marzo 1939-XVII su proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, si è compiaciuto nominare Senatori del Regno:

Moris Maurizio Mario, generale di corpo d'armata nella riserva.
Liotta Aurelio, generale di squadra aerea in s.p.e.
Lombard Vincenzo, generale di squadra aerea in aus.
Ferrari Cristoforo, generale ispettore del genio aeronautico in s.p.e.

(1593)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 21 novembre 1938-XVII, n. 2241.
Riconoscimento della personalità giuridica ed approvazione dello statuto del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Cittadella.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduto il R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Veduta la legge 28 dicembre 1931-X, n. 1771;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Veduto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1662, convertito nella legge 1° aprile 1935-XIII, n. 955;
Veduto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1070;
Veduto il R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 762;
Veduto il R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1932;
Veduto il R. decreto 23 settembre 1937-XV, n. 1847;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per l'interno e quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Regio istituto tecnico inferiore isolato, istituito in Cittadella a decorrere dal 16 settembre 1935-XIII, dalla stessa data è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

E' approvato l'unito statuto per il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Cittadella visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1939-XVII
Atti del Governo, registro 407, foglio 94. — MANCINI.

Statuto del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Cittadella.

Art. 1.

Il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Cittadella è costituito dai corsi inferiori completi ad indirizzo generico e dalle classi collaterali stabili indicati nella tabella organica annessa al presente decreto.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale di L. 106.000 e dell'importo della quota di caroviveri a carico dello Stato, per il personale insegnante incaricato e supplente;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla provincia di Padova i locali e relativa manutenzione ed arredamento, la provvista d'acqua, l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio.

Spetta inoltre alla Provincia predetta fornire il personale di segreteria e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il preside;

c) il Consiglio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale.

b) di un rappresentante del comune di Cittadella;

c) di un rappresentante della provincia di Padova;

d) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5.000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 7.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 8.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 9.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del regolamento interno dell'istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 11.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto e delle classi collaterali stabili, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 12.

Le tasse dovute dagli alunni sono quelle indicate nelle tabelle annesse al R. decreto 11 ottobre 1934-XII, n. 1936, successivamente indicate nei Regi decreti-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 837, e 19 novembre 1936, n. 2063.

Art. 13.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale.

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale e i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 21 giugno 1928-VI, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928-VI, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli dei cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente;

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929-VII, n. 1183, inscritti non oltre il 1928-29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 14.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore, è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che dev'essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

Art. 15.

Per l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche di cui ai precedenti articoli 13 e 14, a decorrere dall'anno scolastico 1937-38, si applicano, inoltre, le disposizioni degli articoli 16 e 17 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542.

Art. 16.

La scelta dell'istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della scuola e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2º dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

TABELLA ORGANICA
DEL REGIO ISTITUTO TECNICO INFERIORE ISOLATO
DI CITTADELLA

Numero dei corsi dell'Istituto. — Presidenza con obbligo d'insegnamento (grado 7º).

Un solo corso inferiore completo. — N. 7 cattedre di ruolo *B* (dall'11º all'8º grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* — N.	Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. Presidenza con l'obbligo di insegnamento in una delle cattedre di ruolo.	1	Grado 7º	—	—
Corso inferiore.				
2. Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.	4	Ruolo B dall'11º all'8º grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. Matematica	1	Id.	—	Le classi del corso.
4. Scienze naturali	—	—	1	—
5. Disegno	1	Ruolo B dall'11º all'8º grado	—	Le classi del corso.
6. Lingua straniera	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
7. Stenografia	—	—	1	—
8. Religione	—	—	1	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 21 novembre 1938-XVII, n. 2242.

Riconoscimento della personalità giuridica ed approvazione dello statuto e della pianta organica del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Tolmezzo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Veduto il R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Veduto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Veduto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1662, convertito nella legge 1° aprile 1935, n. 955;
Veduto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1070;
Veduto il R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1867, col quale è stato regificato l'Istituto tecnico inferiore isolato pareggiato di Tolmezzo;
Veduto il R. decreto 7 maggio 1936, n. 762;
Veduto il R. decreto-legge 17 settembre 1936, n. 1932;
Veduto il R. decreto 23 settembre 1937, n. 1847;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 16 settembre 1935-XIII, l'Istituto tecnico inferiore isolato pareggiato di Tolmezzo, convertito in Regio istituto tecnico inferiore isolato, è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 2.

E' approvato l'unito statuto e l'unita pianta organica per il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Tolmezzo, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 407, *foglio* 95. — MANCINI.

Statuto del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Tolmezzo

Art. 1.

Il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Tolmezzo è costituito dai corsi inferiori completi ad indirizzo generico e dalle classi collaterali stabili indicati nella tabella organica annessa al presente decreto.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale di L. 113.000 e dell'importo della quota di caroviveri a carico dello Stato, per il personale insegnante incaricato e supplente;

2° di un contributo del comune di Tolmezzo di L. 25.000;

3° del provento delle tasse scolastiche;

4° degli eventuali contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Spetta alla provincia di Udine di fornire: i locali e relativa manutenzione ed arredamento, la provvista d'acqua, l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico e il fondo per le spese varie di ufficio.

Spetta, inoltre, alla stessa Provincia di fornire il personale di segreteria e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Tolmezzo;

c) di un rappresentante della provincia di Udine;

d) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 7.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 8.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze della economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi e dai regolamenti seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 9.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto, e ad esso è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 11.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto e delle classi collaterali stabili, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 12.

Le tasse dovute dagli alunni sono quelle indicate nelle tabelle annesse al R. decreto 11 ottobre 1934, n. 1936, modificate, con effetto dal 16 settembre 1936, dal R. decreto-legge 16 aprile 1936, n. 837, e del R. decreto-legge 19 novembre 1936, n. 2063.

Art. 13.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli dei cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 14.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8 decimi, per l'esenzione totale, e ai 7 decimi per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica il voto in condotta non dovrà essere inferiore agli 8 decimi.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento della tassa di ammissione al corso superiore, è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che dev'essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa di esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai commi precedenti.

Art. 15.

Per l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche di cui ai precedenti articoli 13 e 14, a decorrere dall'anno scolastico 1937-38 si applicano, inoltre, le disposizioni degli articoli 16 e 17 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

Art. 16.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della scuola e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di lire 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

TABELLA ORGANICA
DEL REGIO ISTITUTO TECNICO INFERIORE ISOLATO
DI TOLMEZZO.

Numero dei corsi dell'Istituto.

Un corso inferiore completo.

Una prima, una seconda e una terza classe collaterale stabile.

Presidenza con l'obbligo d'insegnamento (grado 7°).

N. 10 cattedre di ruolo *B* (dall'11° al l'8° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* — N.	Posti di ruolo nel gruppo *A* — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. Presidenza con l'obbligo di insegnamento in una delle cattedre di ruolo	1	Grado 7°	—	
Corso inferiore.				
2. Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista	7	Ruolo *B* dall'11 all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento
3. Matematica	1	Id.	—	Le classi del corso e la prima, seconda e terza classe collaterale
4. Disegno	1	Id.	—	Le classi del corso e la prima, seconda e terza classe collaterale
5. Lingua straniera	1	Id.	—	2ª 3ª e 4ª classe del corso e la seconda e terza classe collaterale
6. Scienze naturali	—	—	1	
7. Stenografia	—	—	1	
8. Religione	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 21 novembre 1938-XVII, n. 2243.

Riconoscimento della personalità giuridica ed approvazione dello statuto del Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri di Anagni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduto il R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Veduto il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 2124;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Veduto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1662, convertito nella legge 1° aprile 1935-XIII, n. 955;
Veduto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1070;
Veduto il R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 762;
Veduto il R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1932;
Veduto il R. decreto 23 settembre 1937-XV, n. 1847;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per l'interno e quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Anagni dal 16 settembre 1935-XIII completato con la istituzione della sezione commerciale a indirizzo amministrativo e della sezione per geometri del corso superiore dell'Istituto tecnico, assume dalla stessa data la denominazione di « Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri » ed è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

E' approvato l'unito statuto per il Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri di Anagni, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 407, *foglio* 93. — MANCINI.

Statuto del Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri di Anagni

Art. 1.

Il Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri di Anagni è costituito:

1° dei corsi inferiori completi e delle classi collaterali stabili indicate nell'annessa tabella organica;

2° dei corsi superiori completi, pure indicati nell'annessa tabella organica, sia della sezione commerciale a indirizzo amministrativo, per il conseguimento del diploma di

ragioniere e perito commerciale che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale, sia della sezione per geometri, per il conseguimento del diploma di geometra che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale di L. 103.000 per il funzionamento del corso superiore della sezione commerciale e della sezione per geometri, e dell'importo della quota di caroviveri a carico dello Stato, per il personale insegnante incaricato e supplente delle predette sezioni del corso superiore;

2° di un contributo annuo della provincia di Frosinone di L. 60.000;

3° di un contributo annuo dell'Istituto nazionale fascista per gli impiegati degli Enti locali di L. 20.000;

4° del provento delle tasse scolastiche;

5° degli eventuali contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla provincia di Frosinone i locali e relative manutenzione ed arredamento, la provvista d'acqua, l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio.

Spetta inoltre alla Provincia predetta fornire il personale di segreteria, assistente e di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Anagni;

c) di un rappresentante della provincia di Frosinone;

d) di un rappresentante dell'Istituto nazionale fascista per gli impiegati degli Enti locali;

e) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 7.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per l'educazione nazionale. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 8.

Al Consiglio di amministrazione, spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 9.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 11.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie o gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 12.

Le tasse dovute dagli alunni sono quelle indicate nelle tabelle annesse al R. decreto 11 ottobre 1934-XII, n. 1936, successivamente modificato dai R. decreti-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 837, e 19 novembre 1936-XV, n. 2063.

Art. 13.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra e per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928-VI, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli dei cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti in Tunisia;

e transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929-VII, numero 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere d) ed e).

Art. 14.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore, e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che dev'essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale della tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Art. 15.

Per l'esonero totale o parziale del pagamento delle tasse scolastiche di cui ai precedenti articoli 13 e 14, a decorrere dall'anno scolastico 1937-38, si applicano le disposizioni degli articoli 15 e 17 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542.

Art. 16.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di lire 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Disposizione transitoria.

Art. 18.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 2 sarà determinato, per quanto riguarda il corso inferiore, con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932-X, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1284.

Fino a quando non sarà stato emanato il decreto Reale di cui al precedente comma, l'amministrazione e il finanziamento del corso inferiore del Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri di Anagni, anche per ciò che concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni vigenti.

TABELLA ORGANICA
DEL REGIO ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO E PER GEOMETRI DI ANAGNI

Numero dei corsi:
Un corso inferiore completo.
Un corso superiore della « sezione commerciale ».
Un corso superiore della « sezione per geometri ».

Presidenza obbligo d'insegnamento (grado 6°).
N. 7 cattedre di ruolo *B* (dall'11° all'8° grado).
N. 11 cattedre di ruolo *A* (dal 10° al 7° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* — N.	Posti di ruolo nel gruppo *A* — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. Presidenza, senza insegnamento.	1	Grado 6°	—	
Corso inferiore.				
2. Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.	4	Ruolo *B* dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento
3. Matematica	1	Id.	—	Le classi del corso.
4. Scienze naturali	—	—	—	L'insegnamento viene assunto senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore.
5. Disegno (e disegno architettonico e ornamentale nella sezione per geometri).	1	Ruolo *B* dall'11° all'8° grado	—	Le classi del corso e la 1ª e 2ª classe della sezione per geometri.
6. Lingua straniera (e prima lingua straniera nella sezione commerciale del corso superiore).	1	—	—	Le classi del corso e la 1ª e 2ª classe del corso commerciale.
7. Stenografia	—	—	1	
8. Religione	—	—	1	
Corso superiore.				
a) Sezione commerciale ad indirizzo amministrativo.				

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A — N.	Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
9. Lettere italiane e storia.	1	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
10. Matematica e fisica (nelle due sezioni del corso superiore commerciale e per geometri.	1	Id.	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione commerciale; 1ª e 2ª classe della sezione per geometri.
11. Scienze naturali e geografia generale ed economica (e scienze naturali e geografia nella sezione per geometri).	1	Id.	—	Le classi della sezione commerciale; la 1ª e la 2ª classe della sezione per geometri e la 3ª e 4ª classe del corso inferiore.
12. Chimica e merceologia .	—	—	—	L'insegnamento viene assunto senza retribuzione dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
13. Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti ed esercitazioni di ragioneria e tecnica commerciale.	1	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
14. Istituzioni di diritto (ed elementi di diritto civile nella sezione per geometri).	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 3ª e 4ª classe della sezione per geometri.
15. Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.	—	—	1	
16. Prima lingua straniera.	—	—	—	L'insegnamento viene assunto senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso inferiore.
17. Seconda lingua straniera.	1	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
18. Calligrafia	—	—	1	
19. Religione	—	—	1	
20. Stenografia (facoltativa).	—	—	1	
21. Dattilografia (facoltativa).	—	—	1	
b) Sezione per geometri.				
22. Lettere italiane e storia.	1	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
23. Matematica e fisica . .	—	—	—	L'insegnamento viene assunto senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
24. Chimica (e chimica e merceologia nella sezione commerciale).	1	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado	—	1ª, 2ª e 3ª classe della sezione per geometri; 1ª e 2ª classe della sezione commerciale.
25. Scienze naturali e geografia.	—	—	—	L'insegnamento viene assunto senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
26. Elementi di agronomia, di economia, tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.	1	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado	—	3ª e 4ª classe del corso.
27. Costruzioni e disegno di costruzioni.	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
28. Topografia e disegno topografico.	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
29. Disegno architettonico e ornamentale.	—	—	—	L'insegnamento viene assunto senza retribuzione, dal titolare della cattedra di disegno del corso inferiore.
30. Elementi di diritto civile.	—	—	—	L'insegnamento viene assunto senza retribuzione, dal titolare della cattedra di istituzioni di diritto della sezione commerciale.
31. Religione	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 21 novembre 1938-XVII, n. 2244.

Riconoscimento della personalità giuridica ed approvazione dello statuto e della pianta organica del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Massa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Veduto il R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Veduto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1662, convertito nella legge 1° aprile 1935, n. 955;
Veduto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1070;
Veduto il R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1867, col quale è stato regificato l'Istituto tecnico inferiore isolato pareggiato di Massa;
Veduto il R decreto 7 maggio 1936, n. 762;
Veduto il R. decreto-legge 17 settembre 1936, n. 1932;
Veduto il R. decreto 23 settembre 1937, n. 1847;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 16 settembre 1935-XIII l'Istituto tecnico inferiore isolato pareggiato di Massa, convertito in Regio istituto tecnico inferiore isolato, è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 2.

E' approvato l'unito statuto e l'unita pianta organica per il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Massa, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1939-XVII
Atti del Governo, registro 407, *foglio* 96. — MANCINI.

Statuto del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Massa.

Art. 1.

Il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Massa è costituito dai corsi inferiori completi ad indirizzo generico e dalle classi collaterali stabili indicati nella tabella organica annessa al presente decreto.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale di L. 19.000 e dell'importo della quota di caroviveri a carico dello Stato, per il personale insegnante incaricato e supplente;

2° di un contributo del comune di Massa di L. 70.000;

3° del provento delle tasse scolastiche;

4° degli eventuali contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Spetta alla provincia di Massa di fornire i locali e relativa manutenzione ed arredamento, la provvista d'acqua, l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico e il fondo per le spese varie di ufficio.

Spetta, inoltre, alla stessa Provincia, di fornire il personale di segreteria e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il preside;

c) il Collegio dei professori.

Art 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Massa;

c) di un rappresentante della provincia di Massa;

d) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 7.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 8.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze della economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi e dai regolamenti seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 9.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto, e ad esso è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga di interpellarlo.

Art. 11.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto e delle classi collaterali stabili, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 12.

Le tasse dovute dagli alunni sono quelle indicate nelle tabelle annesse al R. decreto 11 ottobre 1934, n. 1936, modificate, con effetto dal 16 settembre 1936, dal R. decreto 16 aprile 1936, n. 837, e dal R. decreto-legge 19 novembre 1936, n. 2036.

Art. 13.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli dei cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*)ed *e*).

Art. 14.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi per la esenzione totale, e ai sette decimi per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica il voto in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore, è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che dev'essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa di esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

Art. 15.

Per l'esonero totale o parziale delle tasse scolastiche di cui ai precedenti articoli 13 e 14, a decorrere dall'anno scolastico 1937-38 si applicano inoltre le disposizioni degli articoli 16 e 17 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

Art. 16.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della scuola e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di lire 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

TABELLA ORGANICA
DEL REGIO ISTITUTO TECNICO INFERIORE ISOLATO
DI MASSA

Numero dei corsi dell'Istituto	**Presidenza con l'obbligo d'insegnamento (grado 7°)**
Un corso inferiore completo.	**N. 7 cattedre di ruolo *B* (dall'11° all'8° grado)**

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* — N.	Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. Presidenza con l'obbligo di insegnamento in una delle cattedre di ruolo	1	Grado 7°	—	
Corso inferiore:				
2. Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista	4	Ruolo *B* dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento
3. Matematica	1	Id.	—	Le classi del corso
4. Disegno	1	Id.	—	Le classi del corso
5. Lingua straniera . .	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
6. Scienze naturali. . .	—	—	1	
7. Stenografia	—	—	1	
8. Religione.	—	—	1	

Visto, d'ordine di sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 21 novembre 1938-XVII, n. 2245.

Riconoscimento della personalità giuridica ed approvazione dello statuto del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Correggio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduto il R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Veduta la legge 28 dicembre 1931-X, n. 1771;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Veduto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1662, convertito nella legge 1° aprile 1935-XIII, n. 955;
Veduto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1070;
Veduto il R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 762;
Veduto il R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1932;
Veduto il R. decreto 23 settembre 1937-XV, n. 1847;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per l'interno e quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Regio istituto tecnico inferiore isolato, istituito in Correggio a decorrere dal 16 settembre 1935-XIII, dalla stessa data è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Correggio, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1939-XVII
Atti del Governo, registro 407, foglio 97. — MANCINI.

Statuto del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Correggio.

Art. 1.

Il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Correggio è costituito dai corsi inferiori completi ad indirizzo generico e dalle classi collaterali stabili indicate nella tabella organica annessa al presente decreto.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini l'Istituto oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale di L. 66.000 e dell'importo della quota di caroviveri a carico dello Stato, per il personale insegnante incaricato e supplente;

2° di un contributo del comune di Correggio di L. 40.000;

3° del provento delle tasse scolastiche;

4° degli eventuali contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dal comune di Correggio i locali e relativa manutenzione ed arredamento, la provvista d'acqua, l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico e il fondo per le spese varie di ufficio.

Spetta inoltre al predetto Comune fornire il personale di segreteria e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Correggio;

c) di un rappresentante della provincia di Reggio Emilia;

d) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli Enti che s'impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'istituto sono gratuite.

Art. 7.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'educazione nazionale.

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 8.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo, la gestione economica e patrimoniale dell'istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 9.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è domandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 11.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto e delle classi collaterali stabili, quello delle cattedre per le varie materie o gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 12.

Le tasse dovute dagli alunni sono quelle indicate nelle tabelle annesse al R. decreto 11 ottobre 1934-XII, n. 1936, succesivamente modificato dai Regi decreti-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 837, e 19 novembre 1936-XV, n. 2063.

Art. 13.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928-VI, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli dei cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929-VII, n. 1183, non oltre il 1928-29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti fatta eccezione per gli alunni di cui alla lettera *d*) ed *e*).

Art. 14.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, e dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di amminissione o di idoneità in un'unica sessione, e la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore, è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza che dev'essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalle tasse d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

Art. 15.

Per l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche di cui ai precedenti art. 13 e 14, a decorrere dall'anno scolastico 1937-38, si applicano, inoltre, le disposizioni degli art. 16 e 17 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, anno XV, n. 1542.

Art. 16.

La scelta dell'istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della scuola e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione, designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quelle che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

TABELLA ORGANICA
DEL REGIO ISTITUTO TECNICO INFERIORE ISOLATO
DI CORREGGIO

Numero dei corsi dell'Istituto: Un solo corso inferiore completo.

Presidenza con obbligo d'insegnamento (grado 7°)

N. 7 cattedre di ruolo *B* dall'11° al l'8° grado)

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* — N.	Posti di ruolo nel gruppo *A* — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. Presidenza con l'obbligo d'insegnamento in una delle cattedre di ruolo.	1	Grado 7°	—	—
Corso inferiore.				
2. Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia e cultura fascista	4	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. Matematica	1	Id.	—	Le classi del corso.
4. Scienze naturali	—	—	1	—
5. Disegno	1	Ruolo B dall'11° all'8 grado	—	Le classi del corso.
6. Lingua straniera	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
7. Stenografia	—	—	1	—
8. Religione	—	—	1	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Torino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 18 marzo 1937, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, nella zona di S. Germano Chisone (Torino), della estensione di ettari 803 circa, delimitata dai seguenti confini:

Partendo dal Ponte Palestro in regione Inverso Porte di S. Germano Chisone prosegue per Ciauvina, Combina, Chiotasso, Candimuc, Plalarossa, Pramuliné, Godini, Cascina Vecchia, Colletta, Bor Pian, C. Burnu, C. Fornerone, Topi, San Bartolomeo, Monte Castelletto, Monte Craviale, Dondeinera, C. Debattente, ritorna al Ponte Palestro;

Visto il decreto Ministeriale 5 marzo 1938, con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Torino, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 18 marzo 1937 e 5 marzo 1938, in una zona della provincia di Torino, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Torino provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 marzo 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(1560)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1939-XVII.

Approvazione di alcune nuove tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana, presentate dalla Società anonima « Assicurazioni Generali », con sede in Trieste.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società anonima « Assicurazioni Generali », con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune nuove tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri e delle riserve matematiche, nonchè dei premi lordi;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione, presentate dalla Società anonima « Assicurazioni Generali », con sede in Trieste:

a) Tariffa relativa all'assicurazione temporanea decennale, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente, pagabile alla morte dell'assicurato, se questa avviene entro il decennio;

b) Tariffa relativa all'assicurazione temporanea quinquennale, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente. pagabile alla morte dell'assicurato, se questa avviene entro il quinquennio;

c) Tariffa relativa all'assicurazione decennale, a premio unico, di annualità certe, pagabili dalla morte dell'assicurato se questa avviene entro il decennio, sino al termine del decennio stesso;

d) Tariffa relativa all'assicurazione quinquennale, a premio unico, di annualità certe, pagabili dalla morte dell'assicurato, se questa avviene entro il quinquennio, sino al termine del quinquennio stesso.

Roma, addì 25 marzo 1939-XVII

p. *Il Ministro*: RICCI

(1561)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1939-XVII.

Approvazione di alcune condizioni particolari di polizza presentate dalla Società anonima « Assicurazioni Generali », con sede in Trieste.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società anonima « Assicurazioni Generali » con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune condizioni particolari di polizza;

Sentito il Comitato consultivo per le assicurazioni sociali e private sul testo delle predette condizioni;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti condizioni particolari di polizza per assicurazioni sulla vita presentate dalla Società anonima « Assicurazioni Generali », con sede in Trieste:

a) Clausola « Beneficio T.B.C. » da adottarsi per i tipi di tariffe con visita medica che danno diritto a riscatto;

b) Condizioni speciali per l'esenzione dal pagamento dei premi in caso d'invalidità.

Roma, addì 27 marzo 1939-XVII

p. *Il Ministro*: RICCI

(1562)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Ufficio della Proprietà Intellettuale

Elenco n. 10 dei marchi di fabbrica e di commercio registrati nel mese di ottobre 1938-XVI (dal n. 57681 al n. 57880 del registro dei marchi).

NOTA. — I marchi compresi nel presente elenco sono riprodotti nel fascicolo n. 10, mese di ottobre 1938-XVI - del « Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio ».

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		CLASSE I. — Prodotti del suolo, grezzi o parzialmente lavorati a scopi industriali, non compresi in altre classi; spoglie di animali.		
7- 6-1938	The Hoyt Metal Co. Of Great Britain Limited, a Londra (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per metalli grezzi e parzialmente lavorati usati nell'industria; sopporti per alberi girevoli.	57734	12-10-1938
17- 5-1938	Conceria Pellami di Modena, a Modena.	Marchio di fabbrica per cuoi e pelli in genere.	57826	27-10-1938
7- 4-1938	Ditta Ganni & Comel, a Livorno.	Marchio di commercio per olio d'oliva, terra di Siena, ocre, terre d'ombra ed altre terre coloranti, ciliege candite, cedri e scorze candite.	57836	27-10-1938
9- 6-1938	Sugherificio Canepari Spinetta Marengo, a Alessandria.	Marchio di fabbrica per turaccioli di sughero e prodotti affini.	57864	31-10-1938
		CLASSE II. — Alimenti, compresi latte, tè, caffè e surrogati, olii e grassi commestibili. (*Vedi anche: classe I, marchio n.* 57836).		
26- 2-1938	Ditta Angelo & Fratelli Cardillo, a Catania.	Marchio di commercio per arance, limoni e mandarini.	57682	7-10-1938
25- 5-1938	Fattorie Nuova Italia di Adriano Bassanini, a Milano.	Marchio di fabbrica per creme da tavola, formaggi da tavola, e formaggi.	57700	7-10-1938
18- 1-1938	Ditta Pandolfi Mariano Fernando, a Chiaravalle (Ancona).	Marchio di fabbrica per paste alimentari.	57701	10-10-1938
12- 5-1938	Giuseppe Cimino, a Palermo.	Marchio di fabbrica per speciale tipo di pane per l'alimentazione dei diabetici.	57702	10-10-1938
6- 4-1938	Società Anonima « C.R.I.M.E.A. » Commercio Rappresentanze Mangimi Esportazioni Agricole, a Cambiano (Torino).	Marchio di fabbrica per preparato da somministrare al pollame.	57714	10-10-1938
20- 5-1938	Standard Brands Incorporated, a New York (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per polvere per lievitare.	57723	10-10-1938
9- 3-1938	Società Anonima Elah, a Genova-Pegli.	Marchio di fabbrica per caramelle.	57736	12-10-1938
7- 6-1938	Gino Campos, a Milano.	Marchio di fabbrica per miscela atta alla confezione del caffè in bevanda.	57738	12-10-1938
31- 5-1938	Ditta Giuseppe, Umberto & Vasco F.lli Barsotti, a S. Frediano a Settimo (Pisa).	Marchio di commercio per prodotti agricoli.	57740	12-10-1938
28- 5-1938	Salvatore Regano, a Napoli.	Marchio di fabbrica per the a base di erbe.	57751	18-10-1938
28- 5-1938	Salvatore Regano, a Napoli.	Marchio di fabbrica per the a base di erbe.	57752	18-10-1938
27- 5-1938	Marcello Cellai, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti dietetici alimentari in latte e latti fermentati.	57765	18-10-1938

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
2- 4-1938	Ditta Fratelli Scardovi fu Francesco, a Castel Bolognese (Ravenna).	Marchio di fabbrica per frutta e vini.	57777	25-10-1938
8- 6-1938	Cooperativa Milanese fra Rivenditori generi di Monopolio di Stato, a Milano.	Marchio di commercio per caffè.	57786	20-10-1938
5- 4-1938	Società Anonima Elah, a Genova-Pegli.	Marchio di fabbrica per caramelle.	57787	20-10-1938
10- 5-1938	Ditta Cav. Andrea Pensabene (fu Pietro), a Palermo.	Marchio di fabbrica per carciofi al naturale.	57788	20-10-1938
10- 4-1938	Mattia Rizzoli, a Verona.	Marchio di fabbrica per budini, creme e caramelle.	57801	24-10-1938
5- 4-1938	Società Anonima Elah, a Genova - Pegli.	Marchio di fabbrica per caramelle.	57807	24-10-1938
5- 4-1938	Società Anonima Elah, a Genova - Pegli.	Marchio di fabbrica per caramelle.	57808	24-10-1938
5- 4-1938	Società Anonima Elah, a Genova - Pegli.	Marchio di fabbrica per caramelle.	57809	24-10-1938
5- 4-1938	Società Anonima Elah, a Genova - Pegli.	Marchio di fabbrica per caramelle.	57810	24-10-1938
1- 3-1938	Ditta Salvatore Raciti, a Paternò, (Catania).	Marchio di commercio per arance e mandarini.	57821	27-10-1938
26- 2-1938	Ditta Angelo e Fratelli Cardillo, a Catania.	Marchio di commercio per arance, limoni e mandarini.	57822	27-10-1938
19- 5-1938	Ditta Lema dei Fratelli Leoni e Malgerida, a Milano.	Marchio di fabbrica per caramelle.	57828	27-10-1938
19- 5-1938	Azienda Agricola Buscaroli Natale, a Massalombarda (Ravenna).	Marchio di commercio per prodotti ortofrutticoli.	57829	27-10-1938
4- 4-1938	Mario Parodi, Gio Batta Parodi e Vittorio Parodi, a Genova.	Marchio di fabbrica per pesci conservati e conserve alimentari in genere.	57831	27-10-1938
4- 4-1938	Mario Parodi, Gio Batta Parodi e Vittorio Parodi, a Genova.	Marchio di fabbrica per pesci conservati e conserve alimentari in genere.	57832	27-10-1938
4- 4-1938	Mario Parodi, Gio Batta Parodi e Vittorio Parodi, a Genova.	Marchio di fabbrica per pesci conservati e conserve alimentari in genere.	57833	27-10-1938
7- 5-1938	Società in accomandita E. Gardini & C., a Loano (Savona).	Marchio di fabbrica per marmellate, frutta sciroppate, polpe di frutta.	57839	27-10-1938
7- 6-1938	Luigi Traverso, a Milano.	Marchio di fabbrica per alimenti farinacei e specialmente pane, preparati con aggiunta di carbone adsorbente.	57846	31-10-1938
13- 5-1938	Giuseppe Ciocca, a Milano.	Marchio di fabbrica per un dolce.	57861	31-10-1938
14- 6-1938	Ditta Severino e Firpo, ad Alessandria.	Marchio di commercio per agrumi e frutta.	57865	31-10-1938
2- 6-1938	Società Lucchese del Caffè Bei & Nannini, a Lucca.	Marchio di fabbrica per caffè tostato.	57866	31-10-1938
1- 7-1938	S. A. Latterie Industriali Riunite L. I.R., a Robbio (Pavia).	Marchio di fabbrica per burro, latticini e formaggi.	57872	31-10-1938
7- 6-1938	Luigi Traverso, a Milano.	Marchio di fabbrica per alimenti farinacei e specialmente pane, preparati con aggiunta di carbone adsorbente.	57876	31-10-1938
8- 7-1938	Società Anonima Motta Panettoni, a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto dolciario.	57877	31-10-1938
13- 7-1938	Soc. An. Guido Cademartori, ad Introbio (Como).	Marchio di fabbrica per formaggio.	57879	31-10-1938
13- 7-1938	Soc. An. Guido Cademartori, ad Introbio (Como).	Marchio di fabbrica per formaggio.	57880	31-10-1938

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		CLASSE III. — Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse. (*Vedi anche: classe II, marchio n.* 57777).		
8- 4-1938	Ditta Fratelli Folonari, a Brescia.	Marchio di fabbrica per vino rosso liquoroso.	57685	7-10-1938
25- 5-1938	Emilio Greco, a Milano.	Marchio di fabbrica per un cordiale iperalcoolico, creme di bellezze e preparati ad azione energetica.	57730	10-10-1938
26- 1-1938	Ditta Cav. Rag. Attilio Avogaro, a Trento.	Marchio di fabbrica per vini, liquori e bevande spiritose.	57735	12-10-1938
10- 6-1938	Società Anonima Sciarra, a Roma.	Marchio di fabbrica per acqua di seltz, gassose e bevande gassate in genere in sifoni, bottiglie ed altri recipienti del genere e le teste di sifoni e chiusure delle bottiglie o recipienti.	57748	12-10-1938
12- 3-1938	Agostino Pontillo, a Trento.	Marchio di fabbrica per liquore alcoolico a base di uova.	57772	20-10-1938
8- 2-1938	Vermiglio Sacchetti, a Roma.	Marchio di fabbrica per bibita aranciata in bottiglia.	57791	24-10-1938
8- 2-1938	Vermiglio Sacchetti, a Roma.	Marchio di fabbrica per bibita aranciata in bottiglia.	57793	24-10-1938
18- 5-1938	Agostino Pontillo, a Trento.	Marchio di fabbrica per liquore alcoolico.	57797	24-10-1938
18- 5-1938	Agostino Pontillo, a Trento.	Marchio di fabbrica per liquore alcoolico.	57798	24-10-1938
17- 5-1938	S.A.L.F.I. - Società Anonima Laboratori Fitoterapici Italiani, a Reggio Emilia.	Marchio di fabbrica per prodotto da servire per la preparazione di acqua minerale.	57800	24-10-1938
4- 7-1938	Giuseppe Fiore, a Castagnole Lanze (Asti).	Marchio di fabbrica per vini.	57838	27-10-1938
31- 3-1938	Società Anonima Birra Poretti S. A., a Varese.	Marchio di fabbrica per birra.	57845	31-10-1938
30- 5-1938	Martini & Rossi S. A., a Torino.	Marchio di fabbrica per liquore.	57857	31-10-1938
		CLASSE IV. — Olii e grassi non commestibili; saponi e profumerie. (*Vedi anche: classe III, marchio n.* 57730).		
9- 4-1938	Daniele Miotti, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti di profumeria, di igiene, di bellezza, acque, belletti, creme, dentifrici, saponi, polveri per toletta.	57708	10-10 1938
11- 3-1938	Fabbrica Italiana Saponi e Detersivi (F.I.S.E.D.), a Napoli.	Marchio di fabbrica per sapone da bucato solido, saponina ed altri eventuali prodotti affini.	57713	10-10-1938
5- 4-1938	Maria Fumasoni Biondi, a Roma.	Marchio di fabbrica per profumi, lozioni, acqua di colonia.	57725	10-10-1938
28- 6-1938	Ditta Figli Antonio Aiacatsica, a Rodi.	Marchio di fabbrica per acqua di colonia, lozioni, estratti creme, brillantine, cosmetici e saponi profumati.	57733	12-10-1938
2- 3-1938	Ditta Cesare Musso & C., a Genova.	Marchio di fabbrica per lapis per occhi, lapis per unghie, cipria, rossetto per labbra, rosso per viso, cosmetico per occhi, ombra per occhi, colonia, lozione, essenze, profumi, brillantina solida, brillantina liquida, smalto per unghie, preparato per la lavatura dei capelli, crema per viso, crema per le mani,	57739	12-10-1938

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		lozioni, latte di bellezza, saponi, olio per brunire, olio per capelli, crema per brunire, tintura per capelli, antisettico, dissolvente per unghie, acqua di lavanda e essenza di lavanda.		
2- 4-1938	Hiresira Laboratories, Inc., a New York (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per crema per la pelle. Già registrato negli Stati Uniti d'America, al n. 344878.	57742	12-10-1938
30- 3-1938	Standard Vacuum Oil Company, a New York (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per petrolio grezzo; petrolio; nafta; benzina; tutti i prodotti derivati dal petrolio; solventi.	57744	12-10-1938
12- 4-1938	Standard Oil Development Company, a Wilmington, Delaware (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per inibitore impiegato negli oli lubrificanti per motori per abbassare la loro corrosività nei riguardi del metallo dei sopporti e per diminuire la loro tendenza ad attaccare gli anelli, a formare depositi, o a subire altri deterioramenti come risultato di ossidazione; oli lubrificanti.	57745	12-10-1938
27- 5-1938	Oscar Sartori Bresciani, a Roma.	Marchio di fabbrica per sapone da bucato.	57763	18-10-1938
27- 5-1938	Ditta Dodi Luigi di C. Rodoni, a Milano	Marchio di fabbrica per cere per pavimenti.	57766	18-10-1938
22- 2-1938	Industria Ceraria Luigi Bertoncini, a Bergamo.	Marchio di fabbrica per sapone speciale.	57775	20-10-1938
31- 3-1938	Ermete Becchino, a Genova.	Marchio di fabbrica per profumerie.	57785	20-10-1938
27- 4-1938	Ditta Ferlito - Fabbrica Saponi « Superlind », a Sesto Fiorentino (Firenze).	Marchio di fabbrica per saponette e prodotti in genere di profumeria e da toletta.	57789	20-10-1938
29- 3-1938	Ditta Michele Pepino, a Napoli.	Marchio di fabbrica per articoli di profumeria, e precisamente: estratti, brillantine, ciprie, lozioni per capelli e smalti per unghie.	57795	24-10-1938
15- 2-1938	Soc. An. Viary, a Parigi.	Marchio di fabbrica per acqua di colonia.	57796	24-10-1938
31- 3-1938	Ermete Becchino, a Genova.	Marchio di fabbrica per profumerie.	57806	24-10-1938
26- 2-1938	Istituto Profilattico e Farmaceutico Candioli & C., Società Anonima Italiana, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotto in forma di compresse, sali, polvere, liquido, gas per profumare l'acqua del bagno e della toletta e per conferire alla stessa proprietà particolari igieniche e corroboranti.	57813	27-10-1938
10- 5-1938	« Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria ed Agricola, a Milano.	Marchio di fabbrica per lubrificanti.	57820	27-10-1938
11- 5-1938	Franca Giagnolini, a Milano.	Marchio di fabbrica per lozione da applicarsi sul cuoio capelluto.	57847	31-10-1938
7- 6-1938	Rinaldo Golli, a Milano.	Marchio di fabbrica per saponi per toletta per uso casalingo e saponi in genere.	57875	31-10-1938
		CLASSE V. — **Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine, non compresi in altre classi.** *(Vedi anche: classe I, marchio n. 57734).*		
5- 2-1938	Soc. An. Acciaierie di Bolzano, a Milano	Marchio di fabbrica per lamette per rasoi di sicurezza.	57681	7-10-1938
5- 2-1938	Soc. An. Acciaierie di Bolzano, a Milano	Marchio di fabbrica per lamette per rasoi di sicurezza.	57683	7-10-1938
5- 2-1938	Soc. An. Acciaierie di Bolzano, a Milano	Marchio di fabbrica per lamette per rasoi di sicurezza.	57684	7-10-1938

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
21- 5-1938	Société Anonyme pour l'industrie de l'aluminium, a Neuhaunseu (Svizzera).	Marchio di fabbrica per metalli in forma grezza o in forma di semi-lavorati, in particolare lingotti, pacchetti, lamiere, piatti, sbarrette, in alluminio, leghe d'alluminio, magnesio, leghe di magnesio ed altri metalli non ferrosi; semi-lavorati, in particolare lamiere, nastri, tubi, sbarre, profilati, fili e dischi in metalli non ferrosi omogenei oppure placcati, in particolare in alluminio, leghe di alluminio, magnesio e leghe di magnesio; semi-lavorati ottenuti per stampaggio, stiramento o imbottitura di lamiere di metalli non ferrosi: fogli metallici sottili, semplici o incollati su carta o carbone, oppure ricoperti di lacca o di fogli di cellulosa; fogli metallici sottili stampati, colorati, zigrinati; conduttori elettrici; capsule per bottiglie.	57686	7-10-1938
14- 5-1938	Henry Wiggin & Company Limited, a Thames House, Millbank, London (Inghilterra).	Marchio di fabbrica per metalli e leghe non fucinate ed in parte fucinate per uso nell'industria.	57688	7-10-1938
5- 5-1938	Joseph A. Tûmbler proprietario della Ditta J. A. Tumbler Laboratories a Baltimore, Maryland (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per pulitori e lucidatori per automobili, e loro accessori.	57689	7-10-1938
14- 5-1938	Henry Wiggin & Company Limited, a Thomes House, Millbank, London (Inghilterra).	Marchio di fabbrica per metalli e leghe non fucinate ed in parte fucinate per uso nell'industria.	57690	7-10-1938
25- 5-1938	Soc. An. Acciaierie & Ferriere Lombarde Falck, a Milano.	Marchio di fabbrica per lamiere a tre strati per versoi di aratri ed articoli in genere costruiti da dette lamiere.	57699	7-10-1938
28- 3-1938	Corni & C. Società in Accomandita semplice, a Modena.	Marchio di fabbrica per una lega metallica, ed i prodotti, grezzi semilavorati e lavorati con la detta lega ottenuti.	57706	10-10-1938
23- 4-1938	Arturo Koch, a Milano.	Marchio di fabbrica per lamette da barba, coltelleria in genere, forbici, rasoi, limette per unghie, istrumenti per manicure.	57710	10-10-1938
24- 3-1938	Phelps Dodge Corporation, a New York (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per rame elettrolitico, piombo, zinco, oro, argento, metalli e pezzi fusi e forgiati metallici.	57718	10-10-1938
26- 4-1938	Aluminum Company of America, a Pittsburg, Pennsylvania (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per leghe di alluminio e articoli grezzi o semilavorati, fusi o forgiati da esse, compresi stantuffi; metalli e pezzi metallici fusi e forgiati.	57721	10-10-1938
12- 4-1938	Hardy, Spicer & Co. Limited, a Birmingham (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per giunti universali e loro parti. (Già registrato in Gran Bretagna al n. 576968).	57726	10-10-1938
19- 5-1938	Agenzia Enologica Italiana, a Milano.	Marchio di fabbrica per pigiatrici, pompe per il travaso di vini e mosti od uve pigiate, macchine ed attrezzi enologici in genere, nonchè le loro parti ed accessori	57768	18-10-1938
9- 2-1938	Paolo Mazzotti, a Brescia.	Marchio di fabbrica per parti di macchine, getti artistici, e gli altri oggetti, di ghisa, di bronzo, di ottone, di alluminio, e di altri metalli o leghe.	57773	20-10-1938
1- 6-1938	Soc. in nome coll. Giacomo Jucker di G. Jucker & A. Saibene, a Milano.	Marchio di fabbrica per macchine ed attrezzi per industria tessile; cinghie piatte e trapezoidali, variatori di velocità di ogni tipo, giunti elastici, puleggie piane e a gole, organi di trasmissione; macchine per industria del legno: accessori frigoriferi (rubinetterie, valvole termostatiche e semplici, termostati pressostati); scaricatori di condensa valvole apparecchi speciali per vapore;	57784	20-10-1938

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		apparecchi di controllo, valvole motorizzate, termoregolatori, pirometri, apparecchio registratore e simili, aerotermi, corpi molleggianti e loro applicazioni.		
5- 5-1938	Eduino Norcesto Lanzini, a Brescia.	Marchio di fabbrica per macchine per panifici e per pasticcerie, molini e macchine utensili.	57802	24-10-1938
24- 3-1938	Henry Wiggin & Company Limited, a Thamas House, Millbank - London (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per leghe di nichello non fucinate od in parte fucinate per uso dell'industria.	57819	27-10-1938
18- 5-1938	Wheeling Steel Corporation, a Wheeling, West Virginia, (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per acciaio in fogli laminato, metalli, e pezzi metallici fusi e forgiati.	57823	27-10-1938
16- 5-1938	P. & A. Fratelli Castellazzi, a Milano.	Marchio di fabbrica per coltellerie, forbici, trincia polli, svettatoi, cacciaviti.	57850	31-10-1938
19- 5-1938	Ditta Giuseppe Pagani di Felice Pagani & C., a Torino.	Marchio di fabbrica per lime di qualunque genere.	57859	31-10-1938
2- 6-1938	Bruno e Elvio Benetti, a Ferrara.	Marchio di fabbrica per forbici speciali.	57863	31-10-1938
		CLASSE VI. — **Orologeria; apparecchi d'elettricità, di fisica, strumenti di misura; strumenti musicali; macchine da cucire, da maglieria ecc.; macchine da scrivere ed apparecchi fotografici.** (*Vedi anche: classe V, marchio n. 57784*).		
15- 6-1938	Soc. An Radio Superla, a Bologna.	Marchio di fabbrica per apparecchi radiofonici, materiale radiofonico e radio elettrico.	57695	7-10-1938
7- 5-1938	Addressograph - Multigraph Corporation, a Cleveland, Ohio, (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per lastre planografiche.	57687	7-10-1938
5- 5-1938	Ditta Germini, a Roma.	Marchio di fabbrica per apparecchi per comunicazioni telefoniche intercomunicanti in alto parlante.	57722	10-10-1938
9- 3-1938	Manlio Capriotti, a Genova-Sampierdarena.	Marchio di fabbrica per apparecchi radio, materiale accessorio e fonografi.	57732	12-10-1938
23- 5-1938	Egidio Bardella, a Guardamiglio (Milano).	Marchio di fabbrica per apparecchio per determinare la percentuale di germinabilità dei semi in genere.	57759	18-10-1938
30- 5-1938	Ditta Commercio Elettrico Lombardo S. A. « C.E.L.S.A. », a Milano.	Marchio di fabbrica per articoli e materiali per installazioni elettriche in genere, apparecchi elettrodomestici.	57761	18-10-1938
30- 5-1938	Ditta Commercio Elettrico Lombardo S. A. « C.E.L.S.A. », a Milano.	Marchio di fabbrica per articoli e materiali per installazioni elettriche in genere, apparecchi elettrodomestici.	57764	18-10-1938
8-11-1937	Oreste Cogliolo, a Genova.	Marchio di fabbrica per macchine da cucire.	57771	20-10-1938
1- 3-1938	Leonardo Mayer, a Milano.	Marchio di fabbrica per fonografi, dischi e rulli fonografici per fonografi, buste per dischi fonografici, apparecchi radio ed accessori e parti di ricambio per fonografi e per apparecchi radio.	57837	27-10-1938
26- 4-1938	Otello Albanese, a Lecce.	Marchio di fabbrica per macchine da cucire.	57844	31-10-1938
13- 5-1938	S. A. Imca Radio, Alessandria.	Marchio di fabbrica per apparecchi radio.	57849	31-10-1938
12- 5-1938	S. A. Rancati-Graner & Weil, a Milano.	Marchio di fabbrica per equipaggiamenti per impianti per bagni elettrogalvanici.	57851	31-10-1938
12- 5-1938	S. A. Rancati-Graner & Weil, a Milano.	Marchio di fabbrica per articoli per elettrogalvanica e per pulitura dei metalli.	57852	31-10-1938

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO o prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		CLASSE VII. — **Armi e loro accessori; esplosivi.**		
27- 6-1938	Rotol Airscrews Limited, a Gloucester (Inghilterra).	Marchio di fabbrica per eliche aeree a passo variabile; meccanismi ad ingranaggio (variabili) e meccanismi di trasmissione o gruppi di trasmissione di energia per azionare o comandare i seguenti apparecchi: eliche aeree a passo variabile, carrelli, compressori, dinamo, apparecchi per eliminare il ghiaccio e indicatori per volo cieco (tutti questi dispositivi essendo parti di aeromobili): meccanismi ad ingranaggio (variabili) e meccanismi di trasmissione e gruppi di trasmissione di energia, per azionare o comandare cannoni e torrette di cannoni su aeromobili. (Già registrato in Inghilterra ai nn. 578319 e 578320).	57776	20-10-1938
		CLASSE VIII. — **Materiali da costruzione; vetrerie e ceramiche.**		
22- 2-1938	« Cromocementi » Soc. a g. l., Trieste.	Marchio di fabbrica per un agglomerante refrattario ad alto tenore di allumina.	57707	10-10-1938
12- 2-1938	« Cromocementi » Soc. a g. l., Trieste.	Marchio di fabbrica per una miscela secca di calcestruzzo refrattario ad alta resistenza termica e meccanica.	57709	10-10-1938
12- 3-1938	The British Heat Resisting Glass Company Limited a Phoenix House, Lodge Road, Birmingham (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per vetri in genere. (Già registrato in Gran Brettagna al n. 556762).	57711	10-10-1938
12- 3-1938	The British Heat Resisting Glass Company Limited a Phoenix House, Lodge Road, Birmingham (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica per vetri in genere. (Già registrato in Gran Brettagna al n. 558747).	57712	10-10-1938
8- 4-1938	Galliano Rabbi, a Bologna.	Marchio di commercio per tipo di volterrana in cotto.	57715	10-10-1938
25- 5-1938	S.A.P.S.E.A. Pavimentazioni Stradali Edili ed Affini « Brevetto Giorgis », a Chiavari (Genova).	Marchio di fabbrica per materiale da pavimentazione e rivestimento in genere.	57729	10-10-1938
25- 4-1938	S.A.P.S.E.A. Pavimentazioni Stradali Edili ed Affini « Brevetto Giorgis », a Chiavari (Genova).	Marchio di fabbrica per materiale da pavimentazione e rivestimento in genere.	57753	18-10-1938
11- 7-1938	Guido Colliva, a Bologna.	Marchio di fabbrica per apparecchio da applicarsi ai vasi da latrina.	57840	27-10-1938
20- 5-1938	S. A. Manifattura Ceramica Pozzi, a Torino.	Marchio di fabbrica per apparecchi sanitari, di igiene ed altri articoli in ceramica.	57860	31-10-1938
		CLASSE IX. — **Combustibili; materiali ed articoli diversi per riscaldamento ed illuminazione.**		
5- 5-1938	Pier Luigi Albasio, a Torino.	Marchio di fabbrica per focolari e bruciatori automatici a carbone, loro parti ed accessori.	57818	27-10-1938
		CLASSE X — **Materiali diversi di uso domestico, non compresi in altre classi; oggetti per sport e giocattoli.**		
11- 3-1938	Herta Paris nata Van Venrooy, a Bologna.	Marchio di fabbrica per levascaglie per squamare il pesce.	57780	20-10-1938

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
11- 3-1938	Herta Paris nata Van Venrooy, a Bologna.	Marchio di fabbrica per utensili da cucina e più particolarmente levascaglie per pulire il pesce.	57781	20-10-1938
17- 6-1938	Sestilio Biagioli, a Prato (Firenze).	Marchio di fabbrica per tappeti e manufatti di lana.	57830	27-10-1938
		CLASSE XII. — Carrozzeria e trasporti in genere; selleria, valigeria.		
		(Vedi anche: classe VII, marchio n. 57776)		
31- 5-1938	Ditta Camillo Oggioni & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per cicli in genere, nonchè le loro parti e accessori.	57762	18-10-1938
17- 5-1938	Giovanni Gelo, a Cassolnovo (Pavia).	Marchio di fabbrica per biciclette ed accessori.	57825	27-10-1938
24-11-1937	Ditta Mariano Espoito, a Napoli.	Marchio di fabbrica per biciclette.	57835	27-10-1938
		CLASSE XIII. — Filati, tessuti, pizzi e ricami.		
		(Vedi anche: classe VII, marchio n. 57860)		
7- 6-1938	Soc. An. Cesari & C., a Bologna.	Marchio di fabbrica per filati greggi e tinti per cucire, per maglierie e per calze.	57720	10-10-1938
11- 5-1938	Augusto Biancardi Soc. An., a Treviglio (Bergamo).	Marchio di fabbrica per filati e tessuti di cotone, seta, raion, lana, lino per qualsiasi uso.	57727	10-10-1938
16- 5-1938	Società Anonima Cucirini Trobaso Intra, a Milano.	Marchio di fabbrica per filati e ritorti di ogni genere e natura.	57749	12-10-1938
14- 5-1938	Società Anonima Cucirini Cantoni Coats, a Milano.	Marchio di fabbrica per filati e ritorti di ogni genere e natura.	57750	12-10-1938
28- 5-1938	Società Anonima Alfonso Fontana Manifatture, a Gallarate (Varese).	Marchio di fabbrica per tessuti in genere.	57767	18-10-1938
20- 6-1938	Società Anonima Cucirini Cantoni Coats, a Milano.	Marchio di fabbrica per filati e ritorti di ogni genere e natura.	57769	18-10-1938
21- 6-1938	Società Anonima Cucirini Cantoni Coats, a Milano.	Marchio di fabbrica per filati e ritorti di ogni genere e natura.	57770	18-10-1938
10- 3-1938	S. A. Il Magazzino della Lana a Valdagno (Vicenza)	Marchio di fabbrica per tessuti.	57815	27-10-1938
20- 5-1938	Società Anonima Succ. di Faustino Ricci, a Milano.	Marchio di fabbrica per filati e ritorti di ogni genere e natura.	57824	27-10-1938
27- 4-1938	Umberto Angelo Dabbene, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti di cotone o d'altre materie tessili e manufatti.	57841	31-10-1938
11- 5-1938	Augusto Biancardi Soc. An., a Treviglio (Bergamo).	Marchio di fabbrica per filati e tessuti di cotone, seta, raion, lana, lino, per qualsiasi uso.	57848	31-10-1938
21- 6-1938	Società Anonima Cucirini Cantoni Coats, a Milano	Marchio di fabbrica per filati e ritorti di ogni genere e natura.	57867	31-10-1938
		CLASSE XIV. — Articoli di vestiario ed oggetti vari d'uso o d'ornamento personale, non compresi in altre classi.		
		(Vedi anche: classe V, marchio n. 57710, classe X, marchio n. 57830, classe XIII, marchio n. 57841)		
25- 5-1938	Soc. An. « I.S.M.A. » Industrie Seriche Maglierie Affini, a Milano.	Marchio di fabbrica per calze, calzettoni, maglieria esterna.	57724	10-10-1938
24- 5-1938	Calzificio Nazionale F. Sonnino & C., a Caronno Milanese (Milano).	Marchio di fabbrica per calze per signora fatte con filati di ogni genere.	57757	18-10-1938
24- 5-1938	Calzificio Nazionale F. Sonnino & C., a Caronno Milanese (Milano).	Marchio di fabbrica per calze per signora fatte con filati di ogni genere.	57758	18-10-1938

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
24- 5-1938	Calzificio Nazionale F. Sonnino & C., a Caronno Milanese (Milano).	Marchio di fabbrica per calze per signora fatte con filati di ogni genere.	57760	18-10-1938
7- 3-1938	Ditta Zanlari & Tanzi, a Parma.	Marchio di fabbrica per calzature.	57778	20-10-1938
7- 3-1938	Ditta Zanlari & Tanzi, a Parma.	Marchio di fabbrica per calzature.	57779	20-10-1938
7- 4-1938	Nicola Erps e Silvio Colombi, a Milano.	Marchio di fabbrica per spazzolini da denti ed in ispecie uno spazzolino rotativo.	57805	24-10-1938
8- 2-1938	Ditta Manetti Angiolo, a Firenze.	Marchio di fabbrica per calzature in genere.	57814	27-10-1938
18- 5-1938	Soc. An. Z. Posnansky & Figlio, a Milano	Marchio di fabbrica per calze da uomo e donna, camicie per uomo e biancheria per donna e per uomo.	57827	27-10-1938
17- 5-1938	Calzaturificio Corbella, a Canegrate (Milano).	Marchio di fabbrica per calzature da bambini.	57853	31-10-1938
18- 5-1938	Soc. An. Z. Posnansky & Figlio, a Milano	Marchio di fabbrica per calze da uomo e da donna, camicie per uomo e biancheria per uomo e donna.	57854	31-10-1938
		Classe XV. — Tabacchi e articoli per fumatori.		
28- 3-1938	Giuseppe Boffa, a Torino	Marchio di fabbrica per bocchini con filtro e tutti gli altri articoli per fumatori.	57747	12-10-1938
21- 5-1938	Ditta A. Salto S. A., a Trieste.	Marchio di fabbrica per carta per sigarette, libretti e tubetti di carta per sigarette, fogli, bobine e rotoli di carta per sigarette.	57794	24-10-1938
4- 7-1938	Società Anonima Italiana « Zeus », a Roma.	Marchio di fabbrica per bocchini, pipe, ed accessori per fumatori.	57816	27-10-1938
		Classe XVII. — Carte, cartoni *(Compresa carta per tappezzeria e oggetti di cancelleria.*		
23- 5-1938	S.C.I.A. di Giuseppe Capi, a Bologna.	Marchio di fabbrica per carta da lettere, cartoncini confezionati in buste, scatole, blocchi, cartelle, cofanetti, astucci, plichi, pacchetti, tanto comuni quanto di fantasia e luttato, nonchè carta per posta aerea, registri di ogni tipo, copialettere, ricevutari vari, libretti per annotazioni, libretti per appunti a blocco, rubriche, scadenzari, copia commissioni, blocchi fatture, buste litografate e colorate in genere e di ogni tipo e grandezza, sacchetti paga e per uffici, partecipazioni di nascita, di matrimonio, biglietti bomboniera, partecipazioni di cresima comunione, morte, ricordi funebri, manifesti murali necrologici, stampati in genere sia confezionati che sciolti, raccoglitori e registratori.	57855	31-10-1938
23- 5-1938	S.C.I.A. di Giuseppe Capi, a Bologna.	Marchio di fabbrica per carta da lettere, cartoncini confezionati in buste, scatole, blocchi, cartelle, cofanetti, astucci, plichi, pacchetti, tanto comuni quanto di fantasia e luttato, nonchè carta per posta aerea, registri di ogni tipo, copialettere, ricevutari vari, libretti per annotazioni, libretti per appunti a blocco, rubriche, scadenzari, copia commissioni, blocchi fatture, buste litografate e colorate in genere e di ogni tipo e grandezza, sacchetti paga e per uffici, partecipazioni di nascita, di matrimonio, biglietti bomboniera, partecipazioni di cresima, comunione, morte, ricordi funebri, manifesti murali necrologici, stampati in genere sia confezionati che sciolti, raccoglitori e registratori.	57856	31-10-1938
9- 6-1938	S. A. Fabbrica Italiana Matite « Lyra », a Milano.	Marchio di fabbrica per matite.	57862	31-10-1938

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		CLASSE XVIII. — **Prodotti farmaceutici, apparecchi d'igiene e di terapia.** *(Vedi anche: classe VIII, marchio n. 57860)*		
7- 5-1938	Laboratorio Specializzato Farmaco Oftalmico Italiano « Tubi Lux », a Napoli.	Marchio di fabbrica per specialità medicinali.	57692	7-10-1938
7- 5-1938	Laboratorio Specializzato Farmaco Oftalmico Italiano « Tubi Lux », a Napoli.	Marchio di fabbrica per specialità medicinali.	57696	7-10-1938
7- 5-1938	Laboratorio Specializzato Farmaco Oftalmico Italiano « Tubi Lux », a Napoli.	Marchio di fabbrica per specialità medicinali.	57697	7-10-1938
7- 5-1938	Laboratorio Specializzato Farmaco Oftalmico Italiano « Tubi Lux », a Napoli.	Marchio di fabbrica per specialità medicinali.	57698	7-10-1938
11- 3-1938	Alfredo Gentili, a Pisa.	Marchio di fabbrica per prodotti medicinali.	57703	10-10-1938
11- 3-1938	Alfredo Gentili, a Pisa.	Marchio di fabbrica per prodotti medicinali.	57704	10-10-1938
11- 3-1938	Alfredo Gentili, a Pisa.	Marchio di fabbrica per prodotti medicinali.	57705	10-10-1938
23- 6-1938	Enzo Morosini, a Verona.	Marchio di fabbrica per prodotto ad azione callifuga.	57716	10-10-1938
12- 5-1938	Soc. An. Maggioni & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto a base di jodio.	57723	10-10-1938
2- 3-1938	Soc. An. de Gestion de Fortunes « S.A.G.F.O. », a Ginevra (Svizzera).	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici.	57737	12-10-1938
25- 5-1938	Ormobia S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti chimici e farmaceutici.	57754	18-10-1938
27- 5-1938	Società Anonima La Medicea, a Firenze.	Marchio di fabbrica per un prodotto insetticida.	57790	20-10-1938
11- 3-1938	Alfredo Gentili, a Pisa.	Marchio di fabbrica per prodotti medicinali.	57811	27-10-1938
20- 6-1938	(Ditta) Dott. R. Morelli & C., a Montelupo (Firenze).	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale.	57812	27-10-1938
19- 5-1938	Sharp & Dohme, Incorporated, a Baltimora, Maryland (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per sostanze biologicamente attive e rapidamente liofilizzate. (Con priorità 19 novembre 1937 deposit. negli S. U. America al n. 357071).	57843	31-10-1938
22- 6-1938	Guido d'Agostino, a Salerno e Maria Levera nata Mizzoni, a Roma.	Marchio di fabbrica per polvere insetticida.	57868	31-10-1938
23- 6-1938	Vasco Gonsalves, a Roma.	Marchio di fabbrica per prodotto chimico farmaceutico e precisamente un ricostituente mineralizzante.	57869	31-10-1938
23- 6-1938	Vasco Gonsalves, a Roma.	Marchio di fabbrica per prodotto chimico farmaceutico e precisamente un ricostituente.	57870	31-10-1938
30- 6-1938	Istituto Farmacoterapico Italiano, a Roma.	Marchio di fabbrica per un regolatore fisiologico delle funzioni epatiche ed intestinali.	57871	31-10-1938
9- 7-1938	Giorgio Giorgi, a Roma.	Marchio di fabbrica per un prodotto farmaceutico per la cura della blenorragia.	57873	31-10-1938
18- 7-1938	Soc. An. Italiana Laboratorio Glaxo, a Verona.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico e precisamente specialità medicinale.	57874	31-10-1938
		CLASSE XIX. — **Coloranti e vernici.**		
15- 4-1938	Cesare Pagliari, a Bologna.	Marchio di fabbrica per pittura ignifuga per costruzioni in legno.	57717	10-10-1938
30-11-1938	« Olibanum » Società Industriale dell'Incenso Migiurtino, a Mogadiscio.	Marchio di fabbrica per vernici, smalti, pitture ed altri prodotti analoghi destinati all'industria ed agli usi delle vernici, pitture e simili.	57731	12-10-1938

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
5- 3-1938	(Ditta) Gabriello Cacialli, a Livorno.	Marchio di fabbrica per detersivo e lucidatore per mobili.	57774	20-10-1938
4- 6-1938	Inves - Vernici e Smalti Società in Accomandita semplice, a Quattordio (Alessandria).	Marchio di fabbrica per vernici.	57858	31-10-1938
8- 7-1938	Società Anonima Camillo Fumagalli, a Vado Ligure (Savona).	Marchio di fabbrica per una vernice.	57878	31-10-1938
		CLASSE XX — **Prodotti chimici non compresi in altre classi.**		
		(*Vedi anche: classe XVIII, marchio n. 57754*)		
5- 5-1938	(Ditta) Rag. Pietro Favari, a Genova.	Marchio di commercio per insetticida liquido.	57691	7-10-1938
25- 5-1938	Federico Grill, a Milano.	Marchio di fabbrica per un preparato conservativo ed antifermento scientifico per vini in genere.	57693	7-10-1938
25- 5-1938	Federico Grill, a Milano.	Marchio di fabbrica per un preparato chiarificante per vini, vermut e liquori in genere.	57694	7-10-1938
12- 4-1938	Luigi Vignati, a Milano.	Marchio di fabbrica per detersivo liquido.	57719	10-10-1938
20- 6-1938	Mario Volpi, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti chimici detersivi, liquidi e solidi.	57746	12-10-1938
19- 5-1938	Agenzia Enologica Italiana, a Milano.	Marchio di fabbrica per un germicida per vini e prodotti del genere.	57792	24-10-1938
14- 5-1938	Umberto Carantani, a Pieve S. Giacomo (Cremona).	Marchio di fabbrica per prodotti chimici per l'allevamento del bestiame.	57799	24-10-1938
14- 5-1938	Umberto Carantani, a Pieve S. Giacomo (Cremona).	Marchio di fabbrica per preparazioni chimiche per l'allevamento del bestiame.	57803	24-10-1938
14- 5-1938	Umberto Carantani, a Pieve S. Giacomo (Cremona).	Marchio di fabbrica per prodotti chimici per l'allevamento del bestiame	57804	24-10-1938
22- 8-1938	Alceste Trisciuzzi, a Brindisi.	Marchio di fabbrica per polvere antiparassitaria.	57834	27-10-1938
		CLASSE XXI — **Prodotti diversi non compresi in altre classi.**		
		(*Vedi anche: classe III, marchio n. 57748*)		
22- 3-1938	Cotonificio Valle di Susa, a Torino.	Marchio di fabbrica per materiale fibroso da applicare sotto forma di strato ad effetto vellutato o scamosciato su tele ed oggetti qualsiasi e tele ed oggetti provvisti di questo strato.	57741	12-10-1938
24- 5-1938	Federico Grill, a Milano.	Marchio di fabbrica per filtri ad amianto a telai, per vini, liquori e liquidi in genere.	57755	18-10-1938
25- 5-1938	Federico Grill, a Milano.	Marchio di fabbrica per torchi ad effetto continuo e due eliche per uve, vinacce e simili.	57756	18-10-1938
16- 4-1938	Riccardo Colombo, a Milano.	Marchio di fabbrica per portafoglio-registro, portafoglio con blocco per registrazione, portafogli o porta effetti di banche o grandi casse; porta monete o porta documenti in genere.	57782	20-10-1938
29- 3-1938	Vittorio Gallino, a Torino.	Marchio di fabbrica per guarnizioni in cuoio speciali complete di scatola e molla.	57783	20-10-1938
2- 5-1938	Emma Profili, a Milano.	Marchio di fabbrica per edizioni musicali.	57817	27-10-1938

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		CLASSE XXII — Prodotti diversi compresi in più classi.		
30- 3-1938	The Monotype Corporation Limited, a Londra (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per pellicole sensibilizzate; lastre sensibilizzate; cilindri sensibilizzati; diapositive sensibilizzate. Macchine per applicare rivestimenti sensibilizzati a fogli, lastre a cilindri e per essiccare i medesimi nel corso della fabbricazione; parti e accessori di dette macchine. Macchine fotografiche, proiettori fotografici, macchine compositrici fotografiche a caratteri e tipografiche; apparecchi fotografici da stampa; parti e accessori di tali macchine e apparecchi; apparecchi d'illuminazione a tempo; tavole; sostegni, telai e macchine per blocchi registratori di stampa, lastre e altri elementi di stampa. Blocchi per stampatori, lastre e fogli per incisori; blocchi e lastre da stampa. Già registrato in Gran Bretagna ai nn. dal 582453 al 582456.	57743	12-10-1938
11- 5-1938	Società Italiana per il Commercio con l'Africa (S.I.C.A.), a Trieste.	Marchio di commercio per tessuti di cotone, tessuti di lana, tessuti misti cotone e lana, tessuti di cotone con altre fibre, tessuti di lana con altre fibre, tessuti di lino e tessuti di lino misti, tessuti di canapa e tessuti di canapa misti Oggetti cuciti di cotone, oggetti cuciti di lana, oggetti cuciti di cotone e lana misti, oggetti cuciti di lana con altre fibre. oggetti cuciti di cotone con altre fibre, oggetti cuciti di lino e lino misto, oggetti cuciti di canapa e canapa mista. Tela juta. Oggetti cuciti di juta. Maglieria di cotone, lana e miste Saponi comuni e profumati. Profumerie. Copertoni impermeabili. Vestiti impermeabili. Mobili in ferro ed in legno. Casseforti. Paste alimentari. Olio commestibile in latte e bottiglie. Conserve e prodotti alimentari in scatola. Calzature.	57842	31-10 1938

AVVISO. — Presso le Prefetture e i Consigli provinciali delle corporazioni del Regno, sono visibili i fascicoli del periodico « Les marques internationales », contenente i marchi registrati internazionalmente a Berna.

Roma, addì 31 dicembre 1938-XVII

Il direttore: A. ZENGARINI

(1532)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso per 16 posti di tenente del Genio navale in servizio permanente effettivo

IL DUCE
MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;
Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 30 novembre 1936, n. 2406;
Visto il decreto del DUCE in data 8 ottobre 1938-XVI;

Decreta:

E' approvata l'unita notificazione di concorso per 16 posti di tenente del Genio navale in servizio permanente effettivo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 marzo 1939-XVII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

Notificazione di concorso per titoli per 16 posti di tenente del Genio navale in servizio permanente effettivo.

Art. 1.

In base al decreto del DUCE in data 8 ottobre 1938-XVI, è aperto un concorso per titoli alla nomina di n. 16 tenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio navale.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo in Roma alla data che sarà stabilita e comunicata in tempo utile ai concorrenti.

Art. 3.

Possono prendere parte al concorso i laureati in ingegneria navale e meccanica, o civile, o industriale, che alla data della presente notificazione non abbiano oltrepassato il 30° anno di età.

A norma dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, modificato dalla legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, il limite di età è elevato: di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data di cui al 1° comma dell'art. 7 della presente notificazione, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali elevazioni si cumulano fra di loro.

Art. 4.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani, di razza non ebraica ed iscritti al P.N.F.;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti a Roma presso il Ministero della marina.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori, rispettivamente a m. 1,55 ed a m. 0,80, e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, senza correzione, controllato con le tavole ottotipiche De Wecker, non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

V. binoculare = 1/2, a 5 metri di distanza;

V. monoculare = 1/4, a 5 metri di distanza.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate Holmgreen, deve essere assolutamente normale, e così pure normale deve essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 5.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito, come risulterà dai punti ottenuti.

A parità di punti si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni.

A parità di altri titoli, costituiranno titolo di preferenza, nell'ordine sottoindicato:

a) la laurea in ingegneria navale e meccanica;

b) la comprovata conoscenza di lingue estere (francese, inglese, tedesca) da documentarsi;

c) titoli speciali riferentisi a pubblicazioni o a servizio prestato presso aziende pubbliche o private.

Per il titolo *b*) è riservata alla Commissione giudicatrice la facoltà di sottoporre i candidati, che abbiano dichiarato di conoscere lingue estere, ad una prova pratica, consistente nella traduzione estemporanea di un brano di rivista scientifica francese, inglese o tedesca. Tale prova si potrà effettuare in occasione della presentazione per la visita medica.

Art. 6.

Lo stipendio iniziale è di L. 12.200 annue, cui debbono aggiungersi il supplemento di servizio attivo di L. 2200 annue, l'indennità militare di L. 2600 annue e l'eventuale aggiunta di famiglia, salve le riduzioni e gli aumenti di legge.

Art. 7.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 6, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico) entro il 60° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, con l'indicazione esatta del domicilio dei concorrenti e l'elenco degli eventuali titoli di cui all'art. 5, e corredate dei seguenti documenti, debitamente legalizzati dalle competenti autorità:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista (costituito da un certificato, in carta bollata da L. 4, rilasciato dal segretario — o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia — del competente Fascio di combattimento, e vistato dal segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo della Provincia a cui il Fascio appartiene), attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili e indicante l'anno, il mese e il giorno della iscrizione.

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero. Quest'ultimo certificato, redatto su carta legale, dev'essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero;

c) estratto del registro degli atti di nascita (sono esclusi i certificati di nascita);

d) diploma originale di laurea, oppure la copia autentica di esso, rogata da Regio notaio;

e) certificato di abilitazione all'esercizio professionale;

f) stato dei punti riportati nei singoli esami in tutte le materie del quinquennio di studi superiori fino alla laurea (corso preparatorio e corso triennale di applicazione) e nell'esame di abilitazione;

g) certificato di stato libero o, se trattisi di ammogliato, copia dell'atto di matrimonio e certificato di stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno, entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere il Regio assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso, ammogliato, se egli non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso o se non avrà ottenuto il Regio assentimento;

h) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

i) certificato di buona condotta, rilasciato dall'autorità comunale competente e vidimato dal prefetto;

l) titoli scientifici e titoli speciali di carriera, se posseduti dall'aspirante;

m) certificato di esito di leva. Se il concorrente ha già prestato o presta servizio militare, deve invece esibire il foglio di congedo, o la copia dello stato di servizio militare, o il foglio matricolare;

n) fotografia del concorrente con la firma debitamente autenticata.

I documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *g*), *h*) e *i*), dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio o ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, od impiegati dello Stato in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *h*) e *i*).

Gli aspiranti ed allievi ufficiali dovranno presentare tutti i documenti indicati nel presente art. 7 e dovranno indicare nella domanda anche il domicilio della famiglia.

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito, perverranno non corredate dei documenti prescritti dal presente articolo. Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

I concorrenti residenti nei territori italiani dell'Africa o nei possedimenti italiani dell'Egeo, o all'estero, potranno essere ammessi al concorso presentando, entro il termine prescritto dal 1° comma del presente articolo, la sola domanda, salvo a produrre i documenti successivamente ed in ogni caso non oltre il 90° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il Ministero potrà accordare un ulteriore termine, oltre quelli indicati nel 1° e nel penultimo comma del presente articolo, per la regolarizzazione di documenti formalmente imperfetti.

Art. 8.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati.

Art. 9.

L'ammissione al concorso può essere negata con provvedimento non motivato e insindacabile del Ministro.

L'ammissione stessa può inoltre essere accordata sotto riserva, in relazione a quanto è detto nei due ultimi commi dell'art. 7 e nell'art. 8.

Art. 10.

La verifica dei titoli e la compilazione della graduatoria degli idonei saranno eseguite da una Commissione speciale, che sarà nominata dal Ministro per la marina.

Detta Commissione, in via preliminare, stabilirà i criteri generali da seguire e potrà stabilire coefficienti da applicare ai risultati degli esami sostenuti dagli aspiranti nel quinquennio di studi superiori e per l'abilitazione. Essa potrà inoltre stabilire, sempre in via preliminare, un minimo di votazione, così per gli esami speciali come per quelli di laurea e di abilitazione, al disotto del quale non sarà dichiarata l'idoneità alla nomina.

Art. 11.

Ciascuno dei vincitori del concorso, assumendo servizio, ha diritto soltanto al rimborso della spesa di viaggio personale in seconda classe, per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato. Per il detto viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Art. 12.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale equipaggi marittimi con ferma di anni sei, a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

I vincitori del concorso, nominati tenenti, prenderanno posto, nel rispettivo ruolo, secondo le norme dell'art. 4 del R. decreto-legge 30 novembre 1936, n. 2406.

Art. 14.

I vincitori del concorso, assunti in servizio, dovranno seguire un breve corso di istruzione militare presso la Regia Accademia navale.

Inoltre, coloro che non siano laureati in ingegneria navale e meccanica saranno inviati a compiere corsi speciali per completare la loro cultura professionale. La durata e le modalità di tali corsi saranno stabilite dal Ministero della marina.

Art. 15.

Nel caso che un candidato, risultato vincitore del concorso, rinunzi alla nomina prima che questa abbia luogo, si potrà procedere alla nomina, in sua vece, del candidato, risultato idoneo, che segue nella graduatoria l'ultimo dei candidati assunti in servizio.

Art. 16.

Copie della presente notificazione potranno essere richieste al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione S.G.P.M.) nonchè ai Comandi in capo dei Dipartimenti militari marittimi di La Spezia, Napoli e Taranto ed al Comando militare marittimo autonomo di Venezia.

Roma, addì 5 marzo 1939-XVII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

(1565)

MINISTERO DELL'INTERNO

Varianti nella costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di medico condotto

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il precedente decreto in data 25 ottobre 1938-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del successivo giorno 31 stesso mese e concernente la costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di medico condotto vacanti nelle singole provincie del Regno al 30 novembre 1937;

Visti gli articoli 8, 44 e 81 del R. decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281;

Ritenuta la necessità di modificare la composizione delle Commissioni giudicatrici con sede a Brescia, Verona, Chieti, Sassari, Macerata, Fiume, Napoli, Bari, Como, Bologna, Cremona, Torino e Piacenza;

Decreta:

1. Il dott. Giannitrapani Luigi, vice prefetto, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia (sede Brescia) in sostituzione del dott. Verlicchi Ugo.

2. Il dott. Landi Giulio, vice prefetto, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nelle provincie di Bolzano, Trento e Verona (sede Verona) in sostituzione del dott. Zingale Giuseppe.

3. Il dott. Sclafani Settimio, vice prefetto, è nominato presidente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di medico condotto vacanti nelle provincie di Aquila, Campobasso, Chieti e Teramo (sede Chieti) in sostituzione del dott. Sarno Vincenzo.

4. Il dott. Cipriani Cipriano, vice prefetto, ed il prof. Delitala Palmerio, docente universitario in clinica chirurgica, sono nominati, rispettivamente, presidente e componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari (sede Sassari) in sostituzione del dott. Mormile Italo e del prof. Jura Vincenzo.

5. Il dott. Pisanò Luigi, vice prefetto, ed il dott. Ricottilli Tito, vice segretario, sono nominati, rispettivamente, presidente e segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata (sede Macerata) in sostituzione del dott. Pace Cesare e del dott. Mancini Cesare.

6. Il dott. Grimaldi Giuseppe, vice prefetto, ed il dott. Ciavela Pietro, vice segretario, sono nominati, rispettivamente, presidente e segretario della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di medico condotto vacanti nelle provincie di Fiume, Pola e Trieste (sede Fiume) in sostituzione del dott. Bevilacqua Aristodemo e del dott. Jarabek Oscar.

7. Il dott. Beneduce Giovanni, medico provinciale, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli (sede Napoli) in sostituzione del dott. Picininni Francesco.

8. Il dott. Marenzi Luigi, medico provinciale, è nominato componente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di medico condotto vacanti nelle provincie di Bari e Foggia (sede Bari) in sostituzione del dott. Sica Mario.

9. Il dott. Piperata Giuseppe, medico provinciale, è nominato componente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di medico condotto vacanti nelle provincie di Bergamo, Como e Sondrio (sede Como) in sostituzione del dott. Solimena Giovanni.

10. Il prof. Gamberini Carlo, docente universitario in patologia chirurgica e medicina operatoria, è nominato componente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di medico condotto vacanti nelle provincie di Bologna, Forlì e Pesaro (sede Bologna) in sostituzione del prof. Tinozzi Francesco.

11. Il dott. Cucugliata Venanzio, segretario dell'Amministrazione dell'interno, è nominato segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona in sostituzione del dott. Fraenza Pasquale.

12. Il dott. Saitta Placido, medico provinciale, è nominato componente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di medico condotto vacanti nelle provincie di Modena e Piacenza (sede Piacenza) in sostituzione del dott. Angelini Carlo Alberto.

13. Il dott. De Filippo Franco, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno, è nominato segretario della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di medico condotto vacanti nelle provincie di Aquila, Campobasso, Chieti e Teramo (sede Chieti) in sostituzione del dott. Malignano Amerigo.

14. Il dott. Angelini Carlo Alberto, medico provinciale, è nominato componente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di medico condotto vacanti nelle provincie di Bergamo, Como e Sondrio (sede Como) in sostituzione del dott. Piperata Giuseppe.

15. Il dott. Scrivano Giovanni, consigliere di 2ª classe nell'Amministrazione dell'interno, è nominato segretario della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di medico condotto vacanti nelle provincie di Aosta e Torino (sede Torino) in sostituzione del dottor Marchegiano Silvio.

Le LL. EE. i Prefetti di Brescia, Verona, Chieti, Sassari, Macerata, Fiume, Napoli, Bari, Como, Bologna, Cremona, Piacenza e Torino sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà anche pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 marzo 1939-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(1592)

MINISTERO DELLE FINANZE

CASSA DEPOSITI E PRESTITI E ISTITUTI DI PREVIDENZA

Concorso per 2000 posti in colonie marine e montane a favore di fanciulli e fanciulle figli od orfani di iscritti all'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato.

La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza nella stagione estiva 1939-XVII manterrà in colonie marine o montane tenute dal Partito Nazionale Fascista fanciulli e fanciulle figli od orfani di iscritti all'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato.

A tale scopo essa bandisce un concorso per 2000 posti, regolato dalle seguenti norme:

1) possono fare domanda di partecipazione al concorso soltanto gli iscritti all'Opera di previdenza in attività di servizio (impiegati civili di ruolo, ufficiali in S.P.E. di grado non superiore al settimo, e i marescialli, nonchè le vedove degli iscritti di dette categorie) per figliuoli che abbiano compiuto il settimo anno e non superato il dodicesimo, i quali siano riconosciuti bisognosi di cure climatiche a causa di gracile costituzione, anemia, linfatismo, deficienza di sviluppo e simile, e non siano affetti da malattie contagiose;

2) la domanda potrà essere fatta anche per l'ammissione per più di un figlio e propriamente per due figli se l'iscritto o la vedova abbia a carico più di tre figli, e per tre figliuoli se il numero dei figli a carico sia maggiore di cinque;

3) l'iscritto dovrà presentare all'Amministrazione da cui dipende una domanda in carta libera corredata dai seguenti documenti esenti da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita dell'aspirante;
b) estratto dell'atto di matrimonio dei genitori;
c) certificato medico redatto sul modulo attergato alla presente circolare;
d) documenti che comprovino l'appartenenza dell'aspirante alle organizzazioni della G.I.L.

Nella domanda devono essere indicati il grado, la qualifica, ed il preciso indirizzo dell'istante ed esplicitamente dichiarato che si esonera la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, in caso di concessione del beneficio, da ogni responsabilità per danni, malattie od infortuni in cui il beneficato possa incorrere, eventualmente, durante la permanenza in colonia;

4) nel trasmettere l'istanza, l'Amministrazione da cui il richiedente dipende dichiarerà espressamente sulla istanza stessa che il richiedente è di ruolo, specificando inoltre quali siano il grado, la qualifica e lo stipendio dell'iscritto e quali siano le persone di famiglia a carico, ed esprimendo un giudizio sullo stato economico dell'iscritto stesso;

5) le vedove degli iscritti dovranno inviare al segretario della Federazione dei Fasci di combattimento l'istanza come sopra redatta e i documenti indicati al n. 3, nonchè il certificato di morte del marito, un certificato municipale di notorietà da cui risulti la situazione di famiglia, ed un certificato da cui risulti il grado e la qualifica del marito;

6) le domande dirette alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza saranno raccolte in ciascuna provincia presso il segretario della Federazione dei Fasci di combattimento.

Si avverte che non potranno essere comprese nel concorso le domande che non si trovassero presso il segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di ciascuna provincia entro il 30 aprile 1939-XVII, ovvero, pur essendo ivi pervenute entro tale data, non siano regolarmente documentate.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza deciderà insindacabilmente in merito alla scelta dei fanciulli da ammettere alle colonie.

L'ammissione o la permanenza in colonia è, poi, subordinata al giudizio del sanitario della colonia stessa.

Roma, 25 marzo 1939-XVII

Il direttore generale: BONANNI

Certificato medico

per l'invio in colonie marine o montane di fanciulli dai 7 ai 12 anni, figli ed orfani di iscritti all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato.

(Da rilasciarsi da un medico provinciale, da un ufficiale medico in attività di servizio oppure da un ufficiale sanitario o da un medico condotto).

1. Cognome, nome e qualifica del richiedente. . . . .
2. Cognome, nome ed età del fanciullo. . . . .
3. Stato generale di salute del fanciullo, con indicazione dei fatti costituzionali o delle note morbose che consigliano la cura climatica (marina o montana e fino a quale altitudine). . . . .
4. È stato vaccinato e quando rivaccinato? . . . .
5. È affetto da tubercolosi polmonare o laringea? . . . .
6. È affetto da malattie oculari contagiose? . . . .
7. È affetto da malattie contagiose della pelle? . . . .
8. Nella eventualità che sia stato affetto da malattia infettiva, è trascorso il periodo massimo del pericolo del contagio? . . . .
9. È comunque affetto da malattie diffusibili pericolose per la comunità? . . . .
10. È affetto da epilessia, da forme di debolezza psichica grave e neuropsicosi? . . . .
11. Soffre di enuresi? . . . .

. . . . ., li 1939-XVII

(*) Visto: . . . . IL MEDICO

(cognome e nome)

Bollo d'ufficio . . . .

(qualifica)

(*) *N.B.* — La firma del medico deve essere autenticata, in esenzione da bollo, a seconda dei casi:

per il medico provinciale, da S. E. il Prefetto;
per l'ufficiale medico, dall'autorità militare dalla quale dipende;
per il medico comunale, dal podestà.

(1591)

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

Graduatoria generale del concorso a 10 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale di gruppo C

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1364;

Visto il decreto Presidenziale 30 maggio 1938-XVI, con il quale fu indetto un concorso per esame a n. 10 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale di gruppo *C* della Corte dei conti;

Vista la graduatoria generale del concorso formata dalla Commissione esaminatrice, nominata con decreto Presidenziale 20 dicembre 1938-XVII;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a 10 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale di gruppo *C* della Corte dei conti:

1° Stigliani Elsa, orfana di guerra . . . con punti 18,85 su 20
2° Speranza Giovanni . . . . » 18,50 »
3° Grande Luigi, iscritto al P.N.F. dal 13 agosto 1922 . . . . » 18,40 »
4° Tateo Giuseppe, ex comb. 1915-18 . . . » 18,35 »
5° Baldeschi Alberto, iscritto al P.N.F. dal 5 marzo 1922 . . . . » 18,30 »
6° Coratti Tommaso . . . . » 18,25 »
7° Morelli Filippo, iscritto al P.N.F. dal 7 aprile 1921 . . . . » 18,15 »
8° Borghi Massimo . . . . » 17,70 »
9° Saccà Flora . . . . » 17,30 »
10° Isidori Pasqua, orfana di guerra . . . » 17,10 »
11° Fratarcangeli Pietro . . . . » 17,05 »
12° Leoni Dionisio . . . . » 17 »
13° Tiberini Lidia . . . . » 16,95 »
14° Lombardozzi Antonio . . . . » 16,85 »
15° Palermo Mario . . . . » 16,50 »
16° Lauretti Azeglio . . . . » 16,25 »
17° Vespignani Raffaela . . . . » 15,90 »
18° Graziani Graziano . . . . » 15,35 »
19° Fabretti Adriano . . . . » 15,30 »
20° Molinari Carlo . . . . » 15,25 »
21° Varesi Valerio . . . . » 15,20 »
22° De Taranto Alfonso, coniug. con 1 figlio » 15,15 »
23° Buratti Liliana, nubile . . . . » 15,15 »
24° Crisari Andrea . . . . » 15,10 »
25° Tomassini Maria Antonietta . . . . . con punti 15,05 su 20
26° Nilo Filomena nata Lombardo . . . . » 14,95 »
27° Averardi Adriana . . . . » 14,90 »
28° Salvatori Lorenza . . . . » 14,80 »
29° Buccella Giocondo . . . . » 14,25 »
30° Borruto Giuseppe . . . . » 14 — »

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nell'ordine seguente, i candidati:

1° Stigliani Elsa, orfana di guerra.
2° Speranza Giovanni, avventizio, coniugato.
3° Grande Luigi, iscritto al P.N.F. dal 13 agosto 1922.
4° Tateo Giuseppe, ex combattente 1915-18.
5° Baldeschi Alberto, iscritto al P.N.F. dal 5 marzo 1922.
6° Coratti Tommaso, avventizio, coniugato.
7° Morelli Filippo, iscritto al P.N.F. dal 7 aprile 1921.
8° Borghi Massimo, avventizio, coniugato.
9° Saccà Flora.
10° Isidori Pasqua, orfana di guerra.

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine seguente, i candidati:

1° Fratarcangeli Pietro.
2° Leoni Dionisio.
3° Tiberini Lidia.
4° Lombardozzi Antonio.
5° Palermo Mario.
6° Lauretti Azeglio.
7° Vespignani Raffaela.
8° Graziani Graziano.
9° Fabretti Adriano.
10° Molinari Carlo.
11° Varesi Valerio
12° De Taranto Alfonso, coniugato con un figlio.
13° Buratti Liliana, nubile.
14° Crisari Andrea.
15° Tomassini Maria Antonietta.
16° Nilo Filomena nata Lombardo.
17° Averardi Adriana.
18° Salvatori Lorenza.
19° Buccella Giocondo.
20° Borruto Giuseppe.

Roma, addì 29 marzo 1939-XVII

Il Presidente: GASPERINI

(1574)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.